

Erika Squassina

**PRIVILEGI LIBRARI ED
EDIZIONI PRIVILEGIATE
NELLA REPUBBLICA
DI VENEZIA (1527-1565)**

Privilegi librari ed edizioni privilegiate nella Repubblica di Venezia (1527-1565) / Erika Squassina.
Milano: Milano University Press, 2022.

ISBN 979-12-80325-57-0 (print)

ISBN 979-12-80325-40-2 (PDF)


ISBN 979-12-80325-62-4 (EPUB)

DOI 10.54103/milanoup.67

Questo volume e, in genere, quando non diversamente indicato, le pubblicazioni di Milano University Press sono sottoposti a un processo di revisione esterno sotto la responsabilità del Comitato editoriale e del Comitato Scientifico della casa editrice. Le opere pubblicate vengono valutate e approvate dal Comitato editoriale e devono essere conformi alla politica di revisione tra pari, al codice etico e alle misure antiplagio espressi nelle Linee Guida per pubblicare su MilanoUP.

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY-NC-ND, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it>



 Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup>.

© L'Autore per il testo, 2022

© Milano University Press per la presente edizione

Pubblicato da:

Milano University Press

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano

Sito web: <https://milanoup.unimi.it>

e-mail: redazione.milanoup@unimi.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da Ledizioni (www.ledizioni.it)

The research leading to this publication has received funding from The European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (ERC project EmoBookTrade - Grant Agreement n° 694476).



Indice

Prefazione	
Gli editori come imprenditori della conoscenza e dell'innovazione, <i>di Angela Nuovo</i>	5
Introduzione	7
I privilegi veneziani: dagli esordi al primo inquadramento giuridico	17
Analisi storica dei dati	24
Le fonti	42
Obiettivi del repertorio	47
Serie dei privilegi (1527-1565)	49
Nota metodologica	49
Indice dei nomi dei beneficiari	375
Indice dei nomi citati nelle fonti	381
Edizioni privilegiate (1527-1565)	395
Nota metodologica	395
Tavole	461
Appendice	
Elenco privilegi ante 1527	471

Prefazione

Gli editori come imprenditori della conoscenza e dell'innovazione

Fin dall'avvio della stampa, l'imprenditorialità dei librai editori fu nettamente caratterizzata dall'innovazione. La nuova tecnica si applicava a un complesso di conoscenze che avevano creato nel tempo un oggetto di alta efficienza, ma di lenta produzione e quindi scarsamente disponibile. La stampa risolve questo problema, non solo ponendo in essere un'organizzazione produttiva proto-capitalistica in grado di rendere possibili quelle alte tirature, che fanno del libro un oggetto di assai più larga disponibilità, ma anche mettendo in moto una crescente creatività, il cui dinamismo si connette al consolidarsi del modello economico e commerciale.

Uno degli aspetti più evidenti dell'innovazione degli editori sta nel cambiamento costante dei contenuti e nella continua ricombinazione degli elementi, al fine di creare la novità editoriale. Se l'assunzione del rischio e delle decisioni strategiche sono elementi cruciali per la definizione stessa di imprenditore, anche altri aspetti dell'attività amministrativa e gestionale delle aziende librerie posero problemi di assetto e organizzazione diversi rispetto alla coeva cultura mercantile e commerciale. Non solo occorre costruire il modello più efficiente di distribuzione dei materiali stampati, ma il problema dell'investimento e del rischio si riproponeva ad ogni nuova edizione. In un paio di decenni, a Venezia, divenne chiaro che l'unico strumento in grado di rendere proficua l'innovazione era la protezione legale dell'iniziativa.

A Venezia non esisteva un quadro regolamentale che limitasse l'accesso alla professione o controllasse l'espansione dell'attività produttiva nel mondo del libro. Le poche leggi emanate non ponevano limitazioni all'impresa, ma avevano, caso mai, uno scopo antimonopolistico, sancendo la protezione dell'iniziativa per tutti coloro che avessero stabilito la sede della propria attività nella città lagunare. Lo stato premiava e proteggeva gli inventori, per favorire l'espansione dell'industria. Il concetto di invenzione veniva esteso ad ogni nuova iniziativa editoriale, ad ogni singola novità. Quanto le condizioni offerte dalla Serenissima costituissero il modello di maggiore successo è dimostrato dal massiccio aumento di operatori del mondo del libro, che vi si registra tra XV e XVI secolo.

Lo sviluppo dei privilegi librari a Venezia si inquadra nella nota politica economica stabilita in quello stato a favore degli inventori e delle invenzioni. Lo stato incoraggia l'invenzione e persegue l'utilità pubblica. Con lungimiranza, crea stimoli per attrarre gli inventori e promuoverne l'iniziativa; infatti, il mercato, di per sé, può non offrire sufficienti garanzie di successo per le nuove produzioni.

Accordando il privilegio, Venezia attribuisce al titolare un monopolio temporaneo e uno sfruttamento esclusivo per un certo numero di anni: viene protetta una nuova tecnica, una nuova opera, persino un'opera che inserisca solo marginali elementi di cambiamento e di differenziazione rispetto a un'opera già nota.

Se tutto ciò è, a grandi linee, ben noto, quello che mancava, fino allo studio di Erika Squassina, era un'indagine sistematica e una quantificazione esatta del fenomeno dei privilegi veneziani. Lo stato delle fonti, integrato da un'attenta analisi delle edizioni, lo ha permesso. Il semplice numero delle concessioni (ciascuna un atto legislativo autonomo, nella maggioranza dei casi trascritto e conservato negli atti del Senato Veneto) dimostra la grande importanza che lo stato attribuiva agli imprenditori del libro e l'efficienza di un governo che aveva ormai superato l'uso del privilegio come graziosa concessione ai richiedenti (comune e persistente negli altri stati italiani) e ne assicurava piuttosto la prevedibilità, simile a quella di un odierno atto amministrativo.

La prospettiva di poter contare su un quadro consolidato di garanzie è il potente motore della continua innovazione e sviluppo della stampa in generale, e dell'evoluzione delle varie tipologie di testi e materiali in particolare: un'attività ininterrotta, il cui allestimento richiama al lavoro in Laguna un gran numero di operatori. Un nuovo settore economico, prima inesistente, si sviluppava in un sistema editoriale dove la concorrenza, per quanto aggressiva, non poteva diventare distruttiva. Pubblicare un'opera nuova in qualunque altra città italiana, senza il privilegio veneziano che veniva concesso di regola alle sole produzioni locali, voleva dire perderne in gran parte l'«utile», come ebbero a lagnarsi molti autori contemporanei. Quanto sarebbe stata in perdita qualunque edizione di un nuovo testo, se non realizzata a Venezia, era ben noto a Torquato Tasso, che, nel 1576, scriveva a Scipione Gonzaga, a proposito della *Liberata*: «stampare senza il privilegio de' veneziani non mi mette conto, ed essi no'l concedono a chi stampa fuor di Venezia».

Grazie all'indagine di Erika Squassina, seguiamo le tappe dell'intensificarsi del sistema dei privilegi e dell'innovazione nel mondo dei libri stampati a Venezia. Non è propriamente, e non coincide del tutto, con la produzione tipografica che oggi possiamo mappare grazie ai grandi OPAC, basati su quanto è sopravvissuto nelle biblioteche odierne, la cui storia è basata su una selezione affinata nel tempo. È piuttosto la serie dei testi, delle immagini e degli elementi materiali nei quali i contemporanei hanno riconosciuto l'innovazione e il fattore di accrescimento della conoscenza. La collezione dei privilegi della Serenissima consente di studiare da nuovi punti di vista la natura e le dimensioni dell'editoria veneziana e l'affermarsi di nuovi attori nel mondo della cultura e della comunicazione.

Introduzione

Nell'Europa del XVI secolo la protezione di invenzioni era assicurata da un istituto giuridico chiamato privilegio, mediante il quale un'autorità concedeva al suo destinatario una facoltà straordinaria. Il termine, mutuato dal latino *priva lex*, indicava una legge eccezionale che derogava ad una norma generale, dando ad una singola persona, o a un gruppo di persone, una posizione di favore. Il privilegio era di fatto formato da un insieme di facoltà che costituivano la remunerazione del beneficiario e davano vita ad un diritto soggettivo, sostenuto da norme di diritto oggettivo che da un lato vincolavano l'autorità a comportarsi verso il beneficiario nel modo indicato, dall'altro imponevano ai terzi l'obbligo di astenersi dal fare quello che la norma riservava al destinatario del privilegio.¹ Legalmente definiti come espressioni della volontà del sovrano o di un'autorità amministrativa, i privilegi assumevano un'ampia gamma di forme e di nomi (privilegio, patente, grazia, privativa, concessione, permissione) a seconda del paese in cui furono adottati e del periodo storico. Ma nonostante le diverse denominazioni, applicazioni e quadri amministrativi che li hanno modellati in diversi paesi, tutti i privilegi condividevano la medesima caratteristica, ossia fornivano monopoli.

Le procedure e le condizioni per la concessione di privilegi variavano molto nell'Europa della prima età moderna, ma avevano un denominatore comune chiave, ovvero il fatto che essi erano dei doni, non dei diritti, infatti per averli si supplicava l'autorità statale.² Per ottenere un privilegio il primo atto era quello di presentare domanda (la supplica per l'appunto) all'ufficio dell'amministrazione competente in materia. La supplica conteneva la descrizione delle caratteristiche fondamentali della nuova tecnica o del procedimento, spesso enfatizzando i benefici che tale invenzione avrebbe procurato allo Stato, il periodo di validità e l'ambito geografico di applicazione. Se l'ufficio a cui veniva proposta la supplica era dotato di conoscenze specifiche in ambito tecnico, il privilegio veniva concesso direttamente, in caso contrario, l'istanza veniva inoltrata ad altri organismi specializzati per ottenere un parere in merito. L'invenzione veniva esaminata per accertare la presenza di alcuni requisiti di base (novità, utilità e idoneità) che, se

1 Remo Franceschelli, *Trattato di diritto industriale*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1960, p. 269.

2 Una bibliografia sui privilegi d'invenzione negli Stati europei è consultabile in Mario Biagioli, *From print to patents: living on instrument in early modern Europe*, «Science History Publications», 44 (2006) 2, pp. 139-186. Si vedano inoltre, in quanto non citate nel soprascritto articolo, le seguenti pubblicazioni: Marius Buning, *The making of a patent system in the Dutch Republic*, Leida / Boston, Brill, 2022; Roberto Berveglieri, «*Ingegnosi artificij*». *Trecento anni di storia della scienza, della tecnica e dell'innovazione (1474-1788)*, Sommacampagna, Cierre edizioni, 2020; Luca Molà, *The silk industry of Renaissance Venice*, Baltimora / Londra, The Johns Hopkins University Press, 2000.

presenti, consentivano la concessione del privilegio per un determinato periodo. L'area coperta dal privilegio era circoscritta ai confini territoriali dello Stato concedente, fatta salva l'eccezione dei privilegi papali che garantivano, almeno idealmente, perché nella pratica le cose erano un po' diverse, una copertura più ampia, comprendente l'intera comunità cristiana.

Con queste caratteristiche, i privilegi furono adottati dagli Stati europei come strumento per premiare e conquistare la fedeltà di singoli individui o gruppi, e per incoraggiare la creazione o l'importazione di nuove tecnologie o industrie. Naturalmente, il concetto di novità era strettamente legato alle conoscenze di ciascun Paese, pertanto una tecnologia non nota o non posseduta in un certo luogo, ma conosciuta altrove, era considerata non solo una innovazione, ma anche uno strumento per raggiungere il livello tecnologico di altre realtà territoriali e ribilanciare così gli equilibri di potere. Il progresso tecnologico, infatti, dava maggiore forza agli Stati perché creava le condizioni per incrementare la ricchezza nazionale, e quindi la potenza militare da cui dipendeva la sicurezza statale in un periodo contrassegnato da frequenti e profonde instabilità politiche. Ovviamente, l'introduzione di innovazioni tecnologiche era strettamente connessa con l'afflusso di artigiani specializzati, ossia coloro che avevano l'esperienza necessaria per realizzare e mettere in opera un macchinario o un procedimento produttivo. Gli Stati concentrarono quindi i loro sforzi non solo per acquisire nuove competenze e nuove tecnologie, ma anche per attrarre un gran numero di professionisti dall'estero che applicassero i nuovi procedimenti. Queste politiche messe in atto dai vari Paesi europei contribuirono ad aumentare la mobilità internazionale di tecnici e ingegneri che, a seconda dei benefici che ne potevano trarre, sceglievano il luogo in cui risiedere e portare la loro esperienza. In questo modo, con l'introduzione di nuove tecnologie e industrie, si crearono nuovi posti di lavoro per la manodopera locale e un maggiore benessere sociale, dato dalle nuove fonti di reddito, che contribuivano ad arricchire ulteriormente le casse dello Stato attraverso l'aumento del gettito fiscale. Alla base della concessione dei privilegi risiedeva, dunque, un principio fondamentale, quello dell'utilità pubblica, nel senso che questo strumento giuridico veniva utilizzato per apportare benefici all'economia e alle entrate statali, tramite l'accrescimento dell'occupazione, la riduzione delle importazioni e l'incremento delle esportazioni.³ Gli Stati che godevano di più alte concentrazioni di industrie potevano produrre maggiori e più variegati beni di consumo destinati sia

3 Francesco Ammannati, *I privilegi come strumento di politica economica nell'Italia della prima età moderna*, in *Privilegi librari nell'Italia del Rinascimento*, a cura di E. Squassina e A. Ottone, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 17-38; Luca Molà, *Stato e impresa: privilegi per l'introduzione di nuove arti e brevetti*, in *Il Rinascimento italiano e l'Europa, III: Produzione e tecniche*, a cura di P. Braunstein e L. Molà, Treviso, Fondazione Cassamarca / Angelo Colla, 2007, pp. 533-572; Id., *Il mercato delle innovazioni nell'Italia del Rinascimento*, in *Le technicians dans la cité en Europe occidentale, 1250-1650*, Roma, École Française de Rome, 2004, pp. 215-250.

alla distribuzione interna, che esterna, con la conseguenza che le importazioni potevano essere ridotte, mentre le esportazioni, al contrario, potevano essere incrementate. In sintesi, dunque, il privilegio costituiva una forma di accordo fra l'inventore (o l'importatore) e l'autorità statale, dove il primo otteneva la facoltà di sfruttare commercialmente l'invenzione, mentre il secondo, con la concessione del privilegio, incentivava le attività di ricerca e sviluppo che garantivano prosperità economica e sociale allo Stato. Il principale incentivo offerto per il tramite del sistema dei privilegi era quello di garantire per un periodo di tempo determinato un'area protetta di mercato nella quale produrre un bene o avviare un'attività.

Tra gli Stati che fecero maggiore uso dei privilegi nella prima età moderna e che inquadrarono il sistema in un complesso normativo generale, c'è la Repubblica di Venezia, alla quale si deve la prima regolamentazione in materia di brevetti. Il 19 marzo 1474 il Senato veneziano emanò infatti un decreto nel quale stabiliva che chiunque avrebbe potuto presentare un'innovazione all'ufficio dei Provveditori di Comun e richiedere una patente che gli avrebbe garantito lo sfruttamento del ritrovato per dieci anni, proteggendolo da chi fosse stato intenzionato a copiarlo.⁴ La legge proteggeva l'inventore e la sua invenzione, punendo gli eventuali trasgressori con una multa di 100 ducati e con la distruzione dell'invenzione realizzata o utilizzata illegalmente.⁵ Questo nella teoria, perché, nella pratica, le autorità veneziane concessero spesso privilegi a condizioni variabili, decise caso per caso. Tuttavia, ciò che è importante sottolineare è che l'esistenza di una norma statutaria di riferimento faceva percepire la richiesta dei privilegi, sebbene sempre avanzata in forma di supplica, come un atto amministrativo, più che come una arbitraria concessione da parte delle autorità,

4 I Provveditori di Comun si occupavano di materie attinenti al commercio e alla navigazione, esercitando inoltre il controllo sulle infrastrutture urbane e sulla tutela del confine tra spazio pubblico e azione edilizia privata. Nel tempo acquisirono anche altre competenze fra le quali, per l'appunto, l'esame di nuovi ritrovati e invenzioni. Andrea Da Mosto, *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, vol. I, Roma, Biblioteca d'arte, 1937, p. 178. Si veda inoltre Stefano Zaggia, *Far la città. Il ruolo dei Provveditori di Comun nell'evoluzione dell'ambiente urbano di Venezia. Strade, ponti, pozzi, case*, «Mélanges de l'École française de Rome», 116 (2004) 2, pp. 665-681.

5 Per approfondimenti si veda Joanna Kostylo, *Commentary on the Venetian statute on industrial brevets (1474)*, in *Primary sources on copyright*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer, <http://www.copyrighthistory.org/cam/index.php>. Si veda anche Stefano Comino, Alberto Galasso e Clara Graziano, *Brevetti e limitazioni alla concorrenza nei corpi di mestiere della Repubblica di Venezia, in Privilegi librari nell'Italia del Rinascimento*, cit., pp. 39-66; Craig Allen Nard e Andrew P. Morris, *Constitutionalizing patents: from Venice to Philadelphia*, «Review of Law et Economic», 2 (2006), pp. 223-321; Roberto Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia (1474-1788). Importazione di tecnologia e circolazione di tecnici artigiani inventori*. Repertorio, Venezia, Istituto veneto di Scienze, lettere ed arti, 1995; Luigi Sordelli, *Interesse sociale e progresso tecnico nella 'parte' veneziana del 19 marzo 1474 sulle privative agli inventori*, Milano, Giuffrè, 1974; Giulio Mandich, *Le privative industriali veneziane (1450-1550)*, «Rivista del diritto industriale», 34 (1936) 1, pp. 511-547.

tanto che nel corso del XVI secolo il ricorso a tale istituto si fece sempre più frequente. Privilegi (o brevetti) furono accordati per una vasta gamma di tecnologie, macchinari, procedimenti ed industrie. Ad esempio, furono rilasciati per diversi tipi di mulini, da grano e altri cereali, da seta e filatoi in genere per follare le stoffe, frantoi per semi oleosi, per macinare polvere da sparo e pigmenti, per tagliare e levigare il marmo oppure per segare il legname. Altri ne vennero rilasciati per macchine usate per il drenaggio, per nuove tecniche di arginatura e di difesa del mare, per progetti di bonifica e di scavo di canali per mantenere attiva la rete fluviale, per procedimenti chimici per la produzione del vetro, delle ceramiche e di nuovi coloranti o per la sperimentazione di coltivazioni agrarie ed ittiche. Altri ancora per ricette per la produzione di alimenti, di cere o di saponi, per materiali e attrezzature per la creazione di strumenti musicali, nonché per la stampa tipografica.

In realtà, il primo privilegio librario antecede di qualche anno la legge sui brevetti del 1474, e, in effetti, le condizioni con cui venne rilasciato non rientrano nel quadro della regolamentazione generale, mentre i successivi privilegi di stampa si atterranno, almeno per alcuni decenni, a quanto espresso dalla legge statutaria. Il primo privilegio industriale in ambito tipografico fu, quindi, rilasciato dal Collegio veneziano⁶ il 18 settembre 1469. Esso fu accordato al tipografo tedesco Giovanni da Spira come riconoscimento per aver importato in città la tecnica della stampa a caratteri mobili,⁷ invenzione che i membri del Consiglio valutarono unica e particolare, sconosciuta nel dominio e di giovamento per l'economia. In accoglimento alla sua supplica, il Collegio offriva a Giovanni da Spira la possibilità di esercitare la sua attività in forma esclusiva, vietando a chiunque altro di stampare libri entro i confini della Repubblica per i successivi cinque anni. In questo modo, il Collegio voleva disincentivare l'abbandono di una attività che avrebbe potuto essere redditizia per lo Stato, offrendo la possibilità al tipografo di guadagnare a sufficienza per mantenere la sua famiglia e pagare i salari ai suoi dipendenti. La protezione offerta dal

6 Il Collegio (noto anche come Minor consiglio, Signoria o Pien collegio) era composto da diversi organi con proprie competenze che operavano autonomamente o congiuntamente, formando organi più complessi ed articolati. Una via di mezzo tra una commissione parlamentare e un ministero, esso svolgeva funzioni pre-consultive e istruttorie rispetto alle tematiche da affrontare in Senato ed anche in Maggior consiglio, leggendo preliminarmente dispacci, relazioni, suppliche o documentazione in arrivo di altra natura e predisponendo i lavori dell'assemblea, con potere di iniziativa esteso ai singoli membri. Inoltre, esso aveva funzioni di rappresentanza, esecutive e di governo, deliberava in affari di modesta rilevanza o per delega del Senato. Il Collegio era il portavoce della Repubblica, il canale ufficiale della comunicazione, l'anticamera del Senato. Si veda De Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 22.

7 Il privilegio concesso a Giovanni da Spira è registrato in Archivio di Stato di Venezia (ASVe), *Collegio Notatorio* 11 c. 56v. Per la trascrizione del documento si veda il database Early Modern Book Privileges in Venice ID 11.

privilegio comprendeva sia il procedimento introdotto dal tipografo e l'esercizio della professione, che i prodotti della sua attività, cioè i libri. Veniva, infatti, vietata anche l'importazione e la vendita nel dominio di quelle stesse opere che il tipografo aveva o avrebbe stampato a Venezia. Insomma, già da questo primo privilegio si vede come la Repubblica avesse visto nei libri a stampa dei beni di consumo dai quali trarre profitti commerciali e, quindi, assolutamente meritevoli di essere protetti legalmente.

Dalla concessione di un brevetto industriale all'applicazione di quel sistema ai beni prodotti dalla nuova industria, il passo fu, dunque, breve. Poco tempo dopo aver concesso un privilegio per l'introduzione di una nuova industria, le autorità veneziane si resero conto che la produzione e il commercio di opere a stampa stava diventando un grande affare e che fosse più proficuo proteggere i prodotti dell'industria piuttosto che la tecnologia della loro produzione.⁸ Ciò non comportò alcun cambiamento nella definizione legale del privilegio, bensì un adeguamento di natura amministrativa, nel senso che il sistema fu applicato a valle (alle opere a stampa) invece che a monte (alle attrezzature tipografiche).⁹ Non esisteva, perciò, alcuna distinzione formale tra privilegi d'invenzione e librari, entrambi avevano lo scopo di offrire protezione dalla concorrenza e garantire rendimenti su un investimento iniziale, quindi ciò che cambiava era solo l'oggetto a cui si applicavano. Le opere a stampa, divenute ben presto oggetti contesi fra stampatori senza scrupoli e autori ambiziosi, trovarono, dunque, la loro unica forma di protezione nelle vesti di un prodotto commerciale. E, in effetti, prima ancora che contenitori di idee, informazioni ed arte, nonché veicoli del sapere, esse erano manufatti, una mercanzia dotata di valore economico. Il sistema dei privilegi, nato a protezione (e promozione) di nuove 'imprese' e innovazioni tecniche, venne dunque traslato al settore librario, equiparando ogni nuova edizione ad un nuovo ritrovato, ad una nuova 'industria' in senso economico. Specularmente, veniva attribuito agli stampatori e agli autori il ruolo di inventori e, in quanto tali, degni di essere legalmente protetti, poiché con il loro ingegno apportavano un contributo allo sviluppo culturale ed economico dello Stato.

E poiché i privilegi librari, come qualsiasi altro brevetto, erano concessi per opere nuove, si comprende come uno studio sistematico del sistema, in uno dei principali centri tipografici d'Europa come Venezia, costituisca una fonte inestimabile di informazioni sulla storia dell'innovazione editoriale. Gli stampatori veneziani, dimostrando una approfondita conoscenza e una consapevolezza delle dinamiche del mercato, erano alla continua ricerca di titoli nuovi o

8 Parlo di opere a stampa, e non limitatamente di libri, perché i prodotti tipografici (privilegiati) non sempre erano confezionati in forma di libro; potevano essere anche fogli sciolti come tavole illustrate, disegni e stampe artistiche di vario genere, carte geografiche e topografiche, e manifesti.

9 Biagioli, *From print to patents*, cit., p. 141.

di soluzioni che consentissero loro di pubblicare opere già note in una forma innovativa. Essi diedero prova di saper organizzare le loro attività e di programmare la loro produzione con uno sguardo sempre rivolto al futuro e alla concretizzazione dei profitti, anche nella stampa di testi tradizionalmente noti, proponendo nuovi formati, nuovi apparati illustrativi o vesti grafiche, rinnovando o traducendo testi già in circolazione, per soddisfare i bisogni di un mercato in crescita. Ecco, dunque, che le fonti testimoniano le diverse strategie messe in atto dagli stampatori per diversificare continuamente le loro edizioni, affinché i loro prodotti potessero competere, se non addirittura ergersi, sui mercati europei. La storia dei privilegi veneziani, qui tracciata in forma di repertorio, è dunque quella di un sistema che incoraggiò una produzione editoriale che si contraddistingueva per originalità e creatività, e che rese il settore dinamico e internazionalmente competitivo. Per un'opera nuova ed inedita, soprattutto se lo era anche al di fuori della Repubblica, era infatti possibile fissare il prezzo ritenuto più idoneo a compensare le spese sostenute per la stampa e per ottenere un guadagno. All'opposto, per un'opera già nota e ampiamente diffusa in diverse edizioni, la concorrenza sui mercati esteri era maggiore, con la conseguenza che, per vendere le copie della propria edizione, si dovesse stabilire un prezzo più basso. In questo gli stampatori veneziani furono molto accorti perché, dopo un primo inizio un po' vacillante, i loro sforzi si congiunsero verso un unico obiettivo, la ricerca e la produzione di prodotti innovativi che consentissero loro una distribuzione su larga scala. E, del resto, questa era la mentalità di una società mercantile qual era quella veneziana, in cui i guadagni dipendevano essenzialmente dai traffici commerciali e dalla capacità di implementare l'esportazione dei beni prodotti localmente. Fu, quindi, per tutelare l'investimento degli stampatori che venne introdotta la prima forma di protezione delle opere a stampa. Chiunque investiva tempo e denaro nella pubblicazione di una nuova stampa, capace di alimentare l'emergente mercato editoriale veneziano, si guadagnava la possibilità di riceverne il privilegio. Chiaramente, gli stampatori dovevano mettere sui piatti della bilancia i potenziali profitti derivanti dallo sfruttamento esclusivo dell'opera, con la spesa e il dispendio di tempo per ottenere il privilegio, e solo qualora l'ago avesse penduto verso i guadagni, la richiesta era considerata vantaggiosa. Per calcolare e prevedere l'esito che la stampa e la distribuzione di una certa opera avrebbero avuto sul mercato, gli stampatori dovevano non solo avere una buona conoscenza delle dinamiche commerciali, ma anche saper riconoscere, nell'ampia gamma di opere e autori in circolazione, quali potessero generare profitti a lungo termine. Da questo punto di vista, i privilegi testimoniano le scelte compiute dagli stampatori nella pianificazione della loro linea editoriale, in particolare di coloro che ragionarono in termini di investimenti economici di lungo periodo (dieci, quindici, venti anni o anche di più), cosa che non tutti erano disposti a fare, anzi, la maggior parte degli stampatori preferì mirare a guadagni immediati, per poi focalizzare l'attenzione

verso altre opere. Un repertorio sui privilegi consente, quindi, di mostrare quali furono gli stampatori che maggiormente si dedicarono ad una produzione editoriale che prevedeva una distribuzione lenta, evidenziando anche i casi in cui la durata preventivata per la vendita non fu calcolata correttamente o, comunque, non fu sufficientemente lunga.

Il repertorio documenta, inoltre, in che modo la Repubblica incoraggiò la realizzazione di nuovi prodotti editoriali per ampliare la sua rete di scambi commerciali, in un contesto caratterizzato da cambiamenti storici e politici, e sulla base del crescente peso di altri centri tipografici italiani ed europei. Le fonti dimostrano come le autorità avessero col tempo adattato il sistema dei privilegi affinché si modellasse alle diverse esigenze che l'industria tipografica ebbe negli anni, e di come furono creati i presupposti per fare di Venezia la meta delle menti imprenditoriali più brillanti (oltre che di capitali, ovviamente). Il sistema dei privilegi, affiancato ad una struttura normativa che regolava il settore tipografico in tutte le sue sfaccettature, permise, infatti, un'affluenza di uomini intraprendenti, che da tutta Europa giunsero a Venezia per fondare nuove officine tipografiche. La sicurezza offerta dal sostegno statale in materia di stampa, unitamente all'efficienza e alla qualità del lavoro svolto dagli stampatori veneziani (certo non tutti), innescarono inevitabilmente anche l'afflusso di autori stranieri, che scelsero le tipografie veneziane per pubblicare le loro opere in regime di tutela. I privilegi sono, quindi, anche fonti di indagine circa la regolamentazione della produzione e del commercio dei libri prima dell'invenzione del diritto d'autore.

Se i primi a usufruire in modo sistematico dei privilegi furono, in effetti, gli stampatori, nel corso del Cinquecento un numero sempre più crescente di autori si appellò alle autorità veneziane in cerca di protezione legale. Tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, gran parte delle tipografie erano impegnate nella stampa di tutti quei testi inediti che costituivano l'immenso patrimonio letterario della tradizione antica e medievale, escludendo gran parte dei testi degli autori contemporanei. Su questi testi classici e medievali, per evidenti motivi cronologici, non c'erano autori che potessero esigere alcun diritto e la tutela non poteva che orientarsi verso coloro che avevano speso tempo e denaro nella ricerca dei manoscritti, nelle analisi filologiche e nella stampa dei testi emendati. Tuttavia, agli inizi la situazione non si presentava molto differente nemmeno quando venivano stampate opere contemporanee, poiché l'attenzione era incentrata sulle possibilità di stampare e vendere opere nuove ed inedite, indipendentemente dal valore creativo dell'autore e dell'opera. Le opere letterarie, così come quelle artistiche o di altra natura, erano considerate come il risultato di una produzione industriale che andava incoraggiata e promossa per lo sviluppo della cultura e del commercio. Ciò che era prioritario per l'autorità statale era la protezione dei prodotti tipografici in quanto beni economici e, di conseguenza, oggetti di commercio, non il riconoscimento di diritti d'autore.

Ciononostante, a Venezia il sistema dei privilegi e la sua regolamentazione contribuirono, se non a riconoscere dei diritti, a fornire quantomeno forme di tutela agli autori e al loro lavoro. I privilegi venivano concessi agli autori in quanto inventori di nuove opere, ricollegandosi all'origine del sistema brevettuale e al suo Statuto, che si impernava sulla tutela delle invenzioni. Quando il privilegiato era un autore, l'autorità riconosceva il carattere creativo della sua opera, sebbene il privilegio fosse di fatto accordato per il suo valore commerciale. Ma è questo, cioè l'uso dei privilegi da parte degli autori, che catalizzerà quel processo che nei secoli successivi avrebbe condotto al riconoscimento del diritto d'autore. Infatti, quando gli autori iniziarono ad appellarsi alle autorità, non lo fecero esclusivamente per tutelare i propri interessi economici, anche se di certo quelli avevano un peso rilevante, ma anche per tutelare l'integrità del loro lavoro e avere il controllo sulle proprie opere, affinché avidi stampatori non se ne appropriassero indebitamente.¹⁰

I privilegi avevano, quindi, significati diversi per autori e stampatori, anche se lo scopo prioritario rimaneva sempre quello di assicurarsi l'esclusività nello sfruttamento economico dell'opera. Se per gli autori il privilegio rappresentava lo strumento con il quale potevano proteggere le proprie opere, scegliendo a quale tipografia affidarne l'eventuale stampa e, quindi, supervisionando il processo di pubblicazione, per gli stampatori il privilegio equivaleva ad una sorta di assicurazione contro le potenziali perdite, nel senso che forniva loro il tempo per distribuire le copie senza che alcuno potesse far loro concorrenza. In entrambi i casi, però, il privilegio impediva, in termini di legge, a qualcun altro di appropriarsi dell'opera stampata, senza però riconoscere un diritto di proprietà sull'opera originale. Questo implicava che il privilegio poteva essere richiesto da chiunque possedesse un'opera inedita, indipendentemente se ne fosse l'autore o lo stampatore che intendeva imprimerla, poiché la proprietà non era ancora riconosciuta come un diritto naturale. E, in effetti, il repertorio documenta diversi casi in cui a fare richiesta erano semplici possessori di opere inedite, che dalla loro stampa e distribuzione volevano trarne qualche guadagno.

Ma il privilegio non aveva valore esclusivamente per chi ne beneficiava direttamente: esso acquisiva importanza anche agli occhi dei consumatori. Al pari di qualsiasi altro bene di consumo, anche gli oggetti a stampa venivano valutati secondo marchi di qualità, che potevano essere rappresentati dal nome dello stampatore o dell'editore che ne curava la pubblicazione, dal prestigio dell'autore o del mecenate a cui l'opera era dedicata, oppure dalla presenza del privilegio. Un'edizione che pubblicizzava il suo privilegio, tramite stampa del medesimo

10 Su questo si veda Erika Squassina, *Die autoren nım system der venezianischen druckprivilegien (1469-1545)*, «Pirckheimer Jahrbuch», 31 (2017), pp. 43-51; Id., *Authors and the system of publishers' in Venice (1469-1545)*, «Gutenberg-Jahrbuch», 91 (2016), pp. 42-74; Joanna Kostylo, *From gunpowder to print: the common origins of copyright and patent*, in *Privilege and property. Essays on the history of copyright*, Cambridge, OpenBook Publishers, 2010, pp. 21-50.

sul frontespizio, sul colophon o entro un cartiglio nel caso di stampe artistiche o carte geografiche, era un'edizione riconosciuta per il suo valore e la sua autorità, perché le opere erano sottoposte a valutazioni preliminari sulla qualità del testo prima di poter ricevere il privilegio. In particolare, a partire dal 1527, la richiesta di privilegio doveva essere accompagnata dall'attestazione che certificava l'approvazione dell'opera da parte dei Capi del Consiglio di Dieci, che presiedevano il principale organo criminale e di polizia della Repubblica, tutore dell'ordine politico e garante del buon costume. Il 29 gennaio 1527, infatti, venne istituita la licenza di stampa, un'approvazione che veniva data alle opere quando passavano l'esame di due revisori, che ne valutavano i contenuti dal punto di vista della morale e della correttezza testuale.¹¹ Ecco, dunque, che il privilegio acquisiva per i consumatori valore di autorità testuale e un'edizione privilegiata veniva, di riflesso, considerata di pregio.

In definitiva, quanto fino a qui esposto serve a comprendere come i privilegi librari offrano una pluralità di campi d'indagine di tipo storico, economico, giuridico, sociale e culturale, partendo proprio dall'analisi delle innovazioni realizzate da autori e stampatori in campo editoriale. Nello specifico, il volume consente di individuare i titolari dei privilegi e di comprendere in che misura i singoli fecero ricorso a questo istituto giuridico e per quali titoli, mettendo così in risalto le diverse strategie di carriera di autori e stampatori, ed anche le dinamiche di un mercato in continua espansione. Le fonti documentano la vitalità dell'industria tipografica veneziana, anche nei momenti di difficoltà, sempre sostenuta dallo Stato e al contempo regolamentata, tanto che, negli atti di concessione dei privilegi, le autorità non mancheranno di ricordare l'obbligo di rispettare le normative vigenti, pena il decadimento dei benefici accordati. Il giusto equilibrio tra vantaggi e divieti disposti dalle autorità rese Venezia un luogo che offriva opportunità lavorative e di guadagno, con la possibilità per molti di avviare attività stabili. L'afflusso di stampatori, editori, librai ed autori stranieri nella capitale è indicativo di come la Repubblica si fosse prodigata per fornire le migliori condizioni e aiuti per incentivare l'immigrazione e diventare, così, uno dei principali centri tipografici d'Europa. Il repertorio fornisce una concreta rappresentazione dello sviluppo del sistema dei privilegi in un meccanismo per regolare il commercio librario, offrendo simultaneamente indizi

11 La legge stabiliva che tutte le opere da stampare o da vendere dovessero ottenere la licenza di stampa, ma non tutti rispettarono l'imposizione. Le autorità veneziane si trovarono, infatti, a dover più volte legiferare per ribadire questo obbligo perché, come si legge nei preamboli dei decreti, licenziosi stampatori e librai continuavano a stampare e vendere senza aver avuto il permesso dei Capi del Consiglio di Dieci. Ma, per le opere privilegiate, il beneplacito era certamente stato preventivamente rilasciato, perché nell'atto della richiesta del privilegio si doveva presentare la licenza di stampa così come le fonti contenute in questo repertorio talvolta chiariscono.

La legge del 1527 è pubblicata in Horatio Brown, *The Venetian printing press. An historical study based upon documents for the most part hitherto unpublished*, Londra, J. C. Nimmo, 1891, p. 208.

sulle motivazioni che spinsero autori, stampatori o semplici possessori di opere inedite a scegliere di pubblicare determinate opere. Naturalmente, pur essendo le opere a stampa gli oggetti principali di questo volume, si è dato spazio anche ai privilegi d'invenzione rilasciati a protezione di tecnologie o attrezzature utilizzate per migliorare o diversificare i procedimenti di stampa. Si tratta, in questo caso, di un numero esiguo di concessioni, ma di rilievo per presentare il sistema nella sua interezza.